COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG

Congedi:

PRESIDENTE 1531

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1531

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 27 giugno 1942 n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727);

LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali (1426) 1531

PRESIDENTE . 1531, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541

TURCHI . . . 1532, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538, 1939

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1532, 1534, 1535, 1536, 1538, 1539, 1540, 1541

MOLINAROLI, *Relatore* 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539

QUINTIERI 1533

DONATINI 1533

PETRUCCI. 1533

NUMEROSO . . 1534, 1535, 1538, 1539, 1940

TARGETTI. 1534

TOZZI CONDIVI 1535, 1536, 1537

BIMA 1539, 1540, 1541

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (3157) . . . 1541

PRESIDENTE 1541, 1542

QUINTIERI, *Relatore* 1541

PAG.

Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2322-*B*) 1542

PRESIDENTE 1542, 1543

MOLINAROLI, *Relatore* 1542

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alicata e Bovetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Petrucci sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Cremaschi Carlo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727) e della proposta di legge Larussa ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942,

n 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Larussa ed altri: « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, nell'ultima seduta, venne approvato l'articolo 15. Fu rinviato alla seduta odierna l'esame dell'articolo 12 e, in particolare, del quarto comma rimasto in sospeso in attesa dell'approvazione dell'articolo 14. Propongo innanzitutto di deliberare in ordine a questo comma. Esso è del seguente tenore:

« Ai segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta una indennità di carica di lire 60.000 annue ».

TURCHI. Ricordo che il Governo aveva proposto la soppressione di questo comma; io, invece, ritengo necessario che sia mantenuto. Se venisse soppresso ne risulterebbe un danno per i segretari che si trovano nelle condizioni indicate ai quali non viene dato null'altro compenso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che, essendo state notevolmente migliorate le tabelle e diminuito in modo particolare il numero degli abitanti per il quale un comune può appartenere alla I classe (prima oltre un milione, ora oltre 500 mila), il Governo ritiene che si debba abolire la speciale indennità di 60 mila lire, che ora non ha più ragione di essere. Essendo stato d'altra parte, aumentato in modo notevole lo stipendio del grado iniziale, viene ad essere aumentata di quasi la metà di questo stipendio la parte su cui incidono i diritti di segreteria.

MOLINAROLI, *Relatore*. Data l'incongruenza latente della richiesta di soppressione di questa indennità senza concedere neanche quell'alloggio che si dà in via facoltativa a quella categoria che prima non godeva di alcuno dei due beneficî, sono favorevole al mantenimento del quarto comma.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura del quarto comma dell'articolo 12:

« Ai segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400.000 abitanti spetta una indennità di carica di lire 60.000 annue ».

Il Governo ne propone la soppressione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12, accantonato in una precedente seduta, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti:

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei varî gradi sono a carico del comune ove il segretario presta servizio e sono determinati in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministero dell'interno per i segretari del ruolo nazionale e del prefetto per gli altri.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri impiegati è applicata ai segretari comunali.

Ai segretari dei comuni con popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta un'indennità di carica di lire 60.000 annue.

Ai segretari capi di terza classe che prestano servizio in comuni della classe V, con popolazione superiore ai quattromila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, e che abbiano oltre venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, è con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, assegnato il trattamento economico iniziale del grado di segretario capo di seconda classe, sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio precedente.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella *A* per la classe del maggiore dei comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari a un quinto dello stipendio ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16:

(*Classificazione delle provincie per l'assegnazione del segretario — Ruoli*).

« La tabella *B* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle province ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati dalla tabella *B*, un segretario di grado corrispondente.

Alla revisione della classificazione delle province si provvederà con le modalità indicate nell'articolo 2.

Ai segretari provinciali si applicano tutte le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I gradi dei segretari provinciali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretari comunali di grado corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione del personale dei segretari provinciali è composto in conformità della norma dell'articolo 5, primo comma, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle provincie ed al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I segretari provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari suddetti è compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

QUINTIERI. Dato che nel primo e nel secondo comma di questo articolo si fa riferimento alla nuova classificazione delle province, questione che ha dato luogo a discussioni e a divergenze profonde, e poiché vi è la possibilità di una intesa al riguardo, propongo che la discussione sui detti commi sia rinviata.

DONATINI. Volevo presentare anch'io tale proposta. La nuova classificazione delle province proposta dal Governo è in contrasto con tutti i precedenti. Abbiamo avuto l'inflazione dei titoli per i comuni, ora si vuol peggiorare la posizione dei segretari provinciali. Avendo vissuto per parecchi anni nell'amministrazione provinciale, io ne conosco l'importanza ed osservo che è strano che nel momento in cui si parla di dare nuove attribuzioni alla provincia e renderla l'organo esecutivo della regione, si voglia, invece, declassarla. Propongo, quindi, di nominare un comitato ristretto per l'esame della questione.

PETRUCCI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Donatini.

TURCHI. Mentre sono favorevole ad un breve rinvio, non sono favorevole alla nomina di un comitato, avendosi egualmente la possibilità di ascoltare i rappresentanti delle province in merito a quella classificazione.

PRESIDENTE. Se i colleghi Donatini e Petrucci non insistono nella proposta della nomina di un comtiato ristretto e se non vi sono altre obiezioni, rimane stabilito che la discussione del primo e del secondo comma dell'articolo 16 viene rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione il rimanente testo dell'articolo 16, a partire dal terzo comma, fino alla fine.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

(*Nomina dei segretari provinciali. Esperimento*).

« La nomina a segretario provinciale è conferita del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe III.

Per lanomina a segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, salvo per coloro che si trovavano in servizio di segretario provinciale o comunale alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualità.

La prima assunzione in servizio ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio ».

Al primo comma il relatore propone di aggiungere dopo le parole « segretario provinciale », le parole « generale di II classe ».

Pongo in votazione il primo comma con tale emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Dopo il primo comma il Governo propone di aggiungere il seguente comma:

« Al concorso stesso possono partecipare esclusivamente i vicesegretari e i capi ripartizione provinciali, nonché i segretari comunali, i vicesegretari e capi ripartizione comunali, che, a norma del precedente articolo 10, possono partecipare ai concorsi per la promozione a segretario generale comunale di II classe ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Desidero che non passi inosservato che, in tal modo, si costituisce un *hortus conclusus* per la carriera dei segretari provinciali, carriera alla quale non

sono ammessi tutti i cittadini, ma soltanto gli impiegati delle amministrazioni comunali e provinciali.

TURCHI. Chiedo chiarimenti su come attualmente sia regolato l'accesso al grado di segretario provinciale di II classe.

MOLINAROLI, *Relatore*. La richiesta è opportuna. Infatti, l'articolo 184 precisa che: « le nomine ai posti del grado iniziale della categoria dei segretari provinciali, hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli ». È evidente, che, secondo questo articolo, non vi è nessuna esclusione, e tutti i cittadini possono concorrere. Tuttavia, non si deve dimenticare che nell'ordinamento vigente, all'articolo 185 si afferma che « a tutti i concorsi per i posti di segretario provinciale possono partecipare i segretari comunali, i vicesegretari comunali » e così via. Ora, a me pare, che questa indicazione sia fuori luogo, perché se è vero - e non può significare diversamente il primo comma dell'articolo 184 — che tutti i cittadini possono concorrere a detti posti, mi sembra assolutamente superfluo dire che a detto concorso possa partecipare soltanto personale qualificato e cioè i segretari comunali e i vicesegretari comunali. Questa è senza dubbio una anomalia, che nel passato avrà dato certamente luogo ad equivoci. Quindi, mentre prima al concorso per segretari provinciali tutti erano ammessi, senza alcuna limitazione, col nuovo ordinamento, si stabilisce invece che la carriera dei segretari provinciali non può essere aperta che a segretari comunali o a vicesegretari comunali. Ho esposto queste osservazioni, anche se riconosco che una segreteria provinciale deve essere indubbiamente retta da persone competenti, quali ad esempio possono essere i funzionari dei comuni. In conclusione, pur rilevando l'antitesi fra le due dizioni degli articoli 184 e 185, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo del Governo.

NUMEROSO. A me sembra che limitare così sensibilmente la partecipazione al concorso per segretari provinciali sia in contrasto con i principî di carattere generale cui si ispirano i pubblici concorsi; anzi, potrei ritenere che sia anche contraria agli interessi della stessa amministrazione. Mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole Molinaroli e della necessità che queste amministrazioni provinciali abbiano funzionari pratici e di sufficente conoscenza della legislazione amministrativa, ma questo non esclude che sia possibile ammettere a questi concorsi anche altre persone che non siano segretari o vicesegretari comunali o capi di ripartizione dei comuni o delle provincie. Io proporrei di aggiungere una norma di questo genere: « Possono partecipare a questi concorsi coloro che abbiano prestato per un certo numero di anni di servizio nelle pubbliche amministrazioni ». Per pubbliche amministrazioni intendo le amministrazioni statali, provinciali e comunali. Questa più larga partecipazione, evidentemente, darebbe la garanzia che i candidati abbiano tutti una profonda conoscenza delle questioni amministrative e, nello stesso tempo, consentirebbe una maggiore selezione. Ma, ripeto, limitare la partecipazione a questi concorsi soltanto ai segretari e vicesegretari comunali, mi pare eccessivo. Io aggiungerei la norma che ho indicato, e magari, richiederei che il servizio prestato non fosse inferiore ai cinque, o addirittura ai dieci anni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Oltre alle osservazioni opportunamente fatte dall'onorevole relatore, specie a quella che si riferisce alla competenza specifica dei funzionari che devono espletare il loro servizio nelle segreterie provinciali, vorrei aggiungere quest'altra considerazione e, cioè, che lo scopo di questa legge è anche quello di potenziare la categoria dei segretari comunali aprendo loro anche una possibilità di carriera che fino ad oggi è stata assai limitata. Io ritengo che noi faremo soprattutto gli interessi delle province assicurando ad esse personale competente e preparato, e, in secondo luogo, salvaguarderemo le legittime aspettative, nei confronti della carriera, dei segretari comunali e provinciali. L'onorevole Numeroso ha accennato di ammettere al concorso per segretari provinciali anche impiegati di pubbliche amministrazioni che abbiano almeno cinque o dieci anni di servizio. Ma quale servizio? Evidentemente, le amministrazioni comunali e provinciali hanno necessità di personale che sia particolarmente competente dei problemi amministrativi.

TARGETTI. In via di massima, io aderirei ai concetti esposti dall'onorevole Sottosegretario di Stato, anche perché sono dell'opinione che sia utile oltre che giusto ed equo, creare una certa garanzia per l'avvenire di questi funzionari comunali e provinciali. Se ci fosse la prospettiva di un grande interesse dell'amministrazione da salvaguardare, allora questo interesse dovrebbe sopravanzare ogni altro. Ma, in realtà, non è così, perché, nel caso che vi sarà bisogno di un elemento adatto e preparato, questo lo si troverà sempre nell'ambito dei segretari comunali per ricoprire i posti vacanti. A mio

avviso, dunque, è bene che questi funzionari che giustamente devono sperare in una carriera, sia pure modesta, abbiano delle prospettive migliori per il loro avvenire.

TOZZI CONDIVI. Le osservazioni dell'onorevole Targetti non mi sembrano eccessivamente fondate, soprattutto in considerazione del fatto che, anche pubblici dipendenti con cinque o dieci anni di servizio, possono ritenere di migliorare le loro condizioni partecipando a questi concorsi. A mio avviso, tale limitazione non è giustificata, e quindi dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 17: il Governo ha presentato un emendamento soppressivo delle parole: « e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualità ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Per questo emendamento, mi rimetto alla Commissione.

TOZZI CONDIVI. Sono di parere contrario, perché si verrebbe ad ammettere il principio che la laurea non è più necessaria.

Nel testo del disegno di legge, era posto un limite: purché vi fosse una permanenza di almeno due anni. Togliendo questa limitazione, si viene a concedere una facilitazione eccessiva.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che si tratta di due anni, dal 1942.

NUMEROSO. La disposizione non è per tutti, ma per quelli che erano in servizio a quella data; se sono entrati in servizio dopo, non possono fruire del vantaggio.

TOZZI CONDIVI. Bisogna chiarire questo concetto. Il disegno di legge diceva: « per tutti coloro che si trovavano in servizio nel 1942 e fossero presenti dopo il 1942, sono richiesti almeno due anni di ininterrotto servizio ».

Ora, se togliamo questo inciso, se uno dal 1942 non ha più prestato servizio, può concorrere o no?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Può concorrere, perché era in servizio nel 1942.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ci si riferisce a una eccezione stabilita dalla legge del 1942. Già a quell'epoca io fui contrario; allora era un regime di eccezione, oggi non vi è alcuna ragione di modificarlo.

Quindi, sono contrario all'emendamento soppressivo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

TURCHI. Sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(*Non è approvato*).

Tale secondo comma, diventa il terzo comma dell'articolo 17.

Pongo, quindi, in votazione i rimanenti due commi dell'articolo 17.

(*Sono approvati*).

L'articolo 17 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

(*Nomina dei segretari provinciali — Esperimento*).

« La nomina a segretario provinciale generale di seconda classe è conferita dal Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe III.

Al concorso stesso possono partecipare esclusivamente i vicesegretari e i capi ripartizione provinciali, nonché i segretari comunali, che, a norma del precedente articolo 10, possono partecipare ai concorsi per la promozione a segretario generale comunale di seconda classe.

Per la nomina a segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, salvo per coloro che si trovavano in servizio di segretario provinciale o comunale alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualità.

La prima assunzione in servizio ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la concellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio ».

Do lettura dell'articolo 18:

(*Promozioni e concorsi dei segretari provinciali*).

« Le promozioni al grado III sono conferite per anzianità congiunta al merito, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari provinciali che abbiano prestato almeno quattro anni di servizio effettivo nel grado IV, riportando in ciascuno di tali anni qualifica di « ottimo ».

Le promozioni ai gradi II e I sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari provinciali di un grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo triennio.

Ai predetti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari provinciali di grado corrispondente a quello assegnato alla provincia a concorso e vi sono ammessi anche i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione titolari delle provincie e dei comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il titolo col seguente:*

« (*Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di I classe e a direttore segretario generale di provincia*) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha, poi, presentato un emendamento soppressivo del primo comma.

MOLINAROLI, *Relatore*. La ragion d'essere di tale soppressione sta nel cambiamento della tabella.

Il Governo propose inizialmente quattro gradi, ma ognuno può rendersi conto che, nella tabella originaria, vi erano sì tre classi, ma i gradi erano quattro, quindi il grado iniziale era il IV e non il III.

Ora, invece, il grado III è iniziale, pertanto, scompare necessariamente quella dizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del primo comma.

(*È approvato*).

Al secondo comma, il Governo ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: ai gradi II e I, *con le parole*: a segretario provinciale generale di I classe e a direttore segretario generale di provincia ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Do lettura di un altro emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi a detto secondo comma:

« *Sostituire le parole*: con costanti qualifiche di « ottimo » nell'ultimo triennio, *con le parole*: con qualifica di « ottimo » almeno per due anni e quella di distinto per l'altro anno ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si oppone a questo emendamento. È vero che si potrà parlare di analogia con quanto è stato disposto per altri articoli, ma occorre tener presente che ciò che conta è l'ultimo anno. È necessario che colui che è promosso abbia effettivamente dimostrato di essere un ottimo elemento; conseguentemente, bisogna mantenere la qualifica di « ottimo » per tutto il triennio, o, quanto meno, due anni di « ottimo », di cui l'ultimo.

Si tratta di promozioni di una certa delicatezza, trattandosi della provincia, e sappiamo che una qualifica di « distinto » può mascherare un « discreto » o un « mediocre ».

D'altra parte, la preoccupazione avanzata da qualche collega nella precedente seduta, sulla possibilità di basse qualifiche in dipendenza di certe situazioni politiche, non ha valore, perché, se è vero che il sindaco propone la nota di qualifica, questa deve essere approvata dal Consiglio di prefettura; quindi, se vi fosse questa aberrazione di parte, ci sarebbe la possibilità di una riparazione attraverso tale Consiglio.

Tutt'al più, si potrebbe accettare che la qualifica di « ottimo » sia almeno per due anni, in essi compreso l'ultimo, essendo, in sostanza, l'ultimo anno a contare.

TOZZI CONDIVI. L'intervento del Governo mi obbliga a ripetere una pregiudiziale. Noi abbiamo accettato il principio di non mettere per l'ultimo anno la qualifica di « ottimo » per i segretari comunali. Non possiamo ora seguire un nuovo indirizzo per i segretari provinciali, perché ciò sarebbe in contrasto con quanto abbiamo già disposto in precedenza fra i segretari comunali. Inoltre,

abbiamo detto che se l'amministrazione, l'ultimo anno, per un ripicco od un errore, conferisce la qualifica di « distinto », viene ad evitare, non che una persona venga promossa, perché la promozione non è automatica, ma che essa possa essere promossa in seguito a un oculato esame dei suoi titoli. Quindi, non possiamo accettare quel principio, che potrebbe essere contro la giustizia e l'equità, e contro il quale l'interessato non potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato.

TURCHI. Io ricordo che la stessa questione è sorta nell'ultima seduta. All'articolo 12, abbiamo votato una formulazione diversa da quella approvata precedentemente. Ricordo di aver preso la parola e di aver riconosciuto successivamente che qualche cosa mi era sfuggito. Ora, io ritengo che sia giusto stabilire che la nota di qualifica di « ottimo » non sia distribuita in un periodo di tempo più o meno lungo, ma che vi sia una continuità, vale a dire che, se si stabilisce la nota di qualifica di « ottimo » per un biennio, debba trattarsi dell'ultimo biennio e non di due anni qualsiasi nel triennio, e si stabilisca che, per il primo dei tre anni, la nota stessa possa essere anche il « distinto ». Mi pare che questa sia la norma approvata nell'ultima seduta.

TOZZI CONDIVI. All'articolo 12, effettivamente, non si è adottato lo stesso criterio, sebbene io avessi presentato un uguale emendamento. Però, nell'articolo 12 non si trattava di carriera, ma di stipendio e di aumenti periodici. Allora si è detto che, trattandosi di un beneficio puramente economico, si è voluta richiedere questa determinata garanzia. Io ero contrario, ma la Commissione fu favorevole. Però, quando si è trattato di promozioni, si è accettato il principio di cui ora stiamo discutendo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il concetto già approvato per quel che riguarda circostanze simili è precisamente questo: si è tolta la obbligatorietà della qualifica di « ottimo » per le considerazioni che sono state più volte espresse e che ora ha ripetuto l'onorevole Tozzi Condivi e a cui la Commissione ha aderito. Quando all'articolo 9 si trattava delle promozioni dei gradi VII e VI, la Commissione approvò un emendamento con il quale si richiedeva che, nell'ultimo quinquennio, si dovesse riportare per almeno tre anni la qualifica di « ottimo » e per altri due la qualifica di « distinto ». Cioè, non si volle ancorare la promozione alla qualifica massima degli ultimi anni, e ciò per le considerazioni qui ripetute. Questo è il concetto che la Commissione ha adottato; non mi sembra, pertanto, che si possa ritornare su quanto è stato stabilito. Può, infatti, sembrare pericoloso affidare alla qualifica dell'ultimo anno la eventualità della promozione. Così l'articolo 10, fu modificato, stabilendo almeno due qualifiche di « ottimo » e una di « distinto » nell'ultimo triennio. Così è stato fatto anche per l'articolo 11, ed ora non è possibile spostare questo congegno.

TURCHI. Effettivamente noi abbiamo stabilito un principio per i segretari comunali e non possiamo stabilirne ora uno diverso per i segretari provinciali. Noi non possiamo che riaffermare quel principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tozzi Condivi, del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Al terzo comma, il Governo ha presentato due emendamenti che tendono a sopprimere le parole « per trasferimento », e le altre « a quello assegnato alla provincia a concorso ».

Pongo in votazione tali emendamenti soppressivi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 18 così modificato:

(*Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di I classe e a direttore segretario generale di provincia*).

« Le promozioni a segretario provinciale generale di I classe e a direttore segretario generale di provincia sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari provinciali di un grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con qualifiche di ottimo almeno per due anni e quella di distinto per l'altro anno.

Ai predetti concorsi possono partecipare, i segretari provinciali di grado corrispondente e vi sono ammessi anche i segretari comunali, i vicesegretari ed i capi ripartizione titolari delle provincie e dei comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

(*Stipendi ed assegni*).

« Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi

sono stabiliti dalla tabella *B* allegata alla presente legge; essi sono a carico della provincia ove il segretario presta servizio e sono fissati dal Ministro dell'interno.

Ai segretari delle provincie il cui capoluogo ha una popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta, inoltre, una indennità di carica di lire 60.000 annue ».

NUMEROSO. Al primo comma, le parole « e sono fissati dal Ministro dell'interno », dovrebbero essere sostituite dalla dizione che abbiamo usato per i segretari comunali. Cioè bisognerebbe sostituire « fissati », con « determinati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il Governo propone la soppressione del secondo comma.

TURCHI. Noi abbiamo poc'anzi approvato il mantenimento del quarto comma dell'articolo 12 che aveva la stessa dizione, con la differenza, che quello si riferiva ai segretari comunali e questo ai segretari provinciali. Resta, però, una differenza: per i segretari comunali compresi nella classe quinta, noi abbiamo stabilito l'indennità di alloggio. C'eravamo fermati al quarto comma dell'articolo 12, perché non sapevamo se anche a quelli sarebbe stata estesa o meno la indennità di alloggio. I segretari provinciali non hanno indennità di alloggio, ed allora perché limitare l'indennità di carica ai soli segretari provinciali di province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 400 mila abitanti? Io penso che si debba estendere a tutti i segretari provinciali questa indennità, che va a compensare in parte l'indennità di alloggio concessa a parte dei segretari comunali e non ai segretari provinciali.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che sono tutti di grado inferiore al I grado delle province.

TURCHI. Ciò non ha importanza. Ciò che interessa è che rimangono un certo numero di segretari provinciali senza indennità di alloggio e senza indennità di carica. Quanti, non so, certo tutti coloro che sono segretari di province il cui capoluogo non raggiunge i 400 mila abitanti. Ecco, perché propongo il mantenimento del comma, modificato nel senso che tutti i segretari provinciali possano avere questa indennità.

MOLINAROLI, *Relatore*. Questo comma — se si mantiene — non fa che confermare lo stato attuale, giacché non si dà la facoltà né l'obbligo dell'alloggio ai segretari delle classi superiori alla 5ª, e a nessuno quindi dei segretari provinciali.

TURCHI. Noi stiamo modificando in qualche modo e in qualche misura l'attuale ordinamento. Fra le modifiche che abbiamo apportato allo *status* dei segretari comunali, vi è quella che prevede per i comuni la facoltà di accordare l'alloggio ad una parte dei segretari compresi nella classe 5ª. Ciò rappresenta per essi un vantaggio. I comuni di classe superiore conservano la indennità.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ecco l'errore: la Commissione ha stabilito di concedere la facoltà dell'alloggio soltanto ai comuni della classe 5ª, cioè ai funzionari degli ultimi tre gradi. Tutti gli altri non godevano né dell'uno né dell'altro vantaggio.

TURCHI. Se così stanno le cose non abbiamo agito con equità. Personalmente avevo ritenuto che gli altri fossero compresi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo mantiene il suo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 19 del quale il Governo propone la soppressione.

(*È approvato*).

MOLINAROLI, *Relatore*. Poiché tutti i punti che abbiano finora rinviato hanno riferimento all'articolo 20, propongo di rinviarne la discussione.

PRESIDENTE. L'osservazione è effettivamente fondata. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 21:

(*Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta*).

« Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi in vigore relativamente allo stato giuridico ed economico dei segretari dei comuni della provincia di Bolzano.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle d'Aosta è nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed è composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di comuni della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della Regione esercita le funzioni di segretario ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Alla copertura delle segreterie vacanti dei comuni della classe V della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge ».

NUMEROSO. Vorrei fare una domanda al Governo ed al relatore: i segretari delle province di Bolzano e della Valle d'Aosta in conseguenza dell'emendamento avranno il miglioramento nel trattamento economico previsto in questa legge?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I segretari della Valle d'Aosta sono uguali a tutti gil altri, essendo unica eccezione la conoscenza della lingua francese, che, per altro, non è ancora richiesta ufficialmente. La provincia di Bolzano, invece, ha, non solo lo statuto, ma anche le norme di attuazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 21 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il rimanente testo dell'articolo 21, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

(*Assegni agli impiegati e salariati comunali*).

« Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei comuni delle classi I, II e III e delle province delle classi I e II devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario.

Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei comuni delle classi IV e V e delle province della classe III devono essere fissati in equa proporzione con quello stabilito per il grado del segretario assegnato al comune o alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo totale dell'articolo:

« Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei comuni e delle province devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio stabilito per il grado del segretario assegnato al comune o alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

TURCHI. Io propongo la soppressione dell'articolo originario e dichiaro di essere nettamente contrario a quello sostitutivo proposto dal Governo.

La sostanza dell'emendamento sostitutivo è questa: mentre l'attuale legge comunale e provinciale stabilisce che gli stipendi ed i salari dei dipendenti comunali debbono essere fissati in equa proporzione con gli stipendi dei segretari, oggi che stiamo facendo una legge che migliora in qualche misura lo stipendio dei segretari comunali dovremmo invece stabilire che questo non deve in nessun caso apportare alcuna variazione migliorativa al trattamento degli altri stipendiati e dei salariati comunali. Ora questa è una norma così ingiusta che non dovrebbe trovare il consenso di alcuno; qui si dovrebbe, invece, semplicemente rinviare alla legge comunale e provinciale.

NUMEROSO. Sono anch'io contrario. Nell'ipotesi che il Governo voglia mantenere l'articolo, proporrei la soppressione delle parole « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

TURCHI. Faccio osservare che ciò costituirebbe una ripetizione.

BIMA. Dichiaro di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Numeroso. Un disegno di legge che tende a migliorare la situazione dei segretari comunali non deve tradursi in un danno per i dipendenti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Senza dubbio, onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte ad una delicatissima questione, tuttavia non possiamo certamente uscire dai limiti che ci sono imposti dal coordinamento di questa legge con quella precedente. Qui non facciamo altro che recare dei beneficî alla categoria dei segretari provinciali e comunali, e questo non vuol dire che si debba danneggiare i dipendenti dei gradi inferiori. Stiamo deliberando sul trattamento economico dei segretari e non siamo investiti del complesso dell'ordinamento che riguarda tutta l'amministrazione comunale e provinciale, perché se si dovesse riordinare tutta questa materia, ne deriverebbero pesantissimi oneri per gli enti locali, e in quel caso, non so veramente quale potrebbe essere il parere della Commissione finanze e tesoro. Sono, pertanto, del parere che dovrebbe rimaner fermo l'articolo 228 e proporrei che all'inizio dell'emendamento proposto dal Governo si dicesse: « Fino a quando non saranno emanate le ulteriori disposizioni legislative in materia ».

TURCHI. Sono pienamente consapevole che si tratta di una grossa questione, e desi-

dero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che io non ho alcuna intenzione di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia, debbo dichiarare lealmente che non posso dare la mia adesione a nessuna dizione della legge che significhi esclusione per i dipendenti comunali di eventuali e successivi benefici. Sarebbe il caso di accantonare la questione sopprimendo sia l'articolo del disegno di legge, sia quello sostitutivo proposto dal Governo. In tal modo, il nostro compito sarebbe semplificato e l'approvazione del disegno di legge non sarebbe ritardata. La Commissione già conosce quale sia il trattamento economico di cui godono i dipendenti comunali, siano essi impiegati o salariati, specie dei piccoli comuni; esso è così irrisorio che veramente non si può davvero approvare una norma di legge che possa precludere un qualsiasi miglioramento, od una qualsiasi speranza di futuri miglioramenti.

NUMEROSO. Sono d'opinione che non si debba insistere nell'emendamento proposto dal relatore, dato che la questione effettivamente non riguarda questa legge, che si riferisce solo al trattamento economico dei segretari comunali.

BIMA. C'è, però, l'agganciamento automatico.

NUMEROSO. L'agganciamento è previsto dall'articolo 228 della legge comunale e provinciale. Se questo articolo rimane in vigore non vi può essere alcuna preoccupazione, mentre, con l'emendamento proposto dal Governo, si viene praticamente a dire a tutti i dipendenti degli enti locali: « non fatevi alcuna illusione, finché non intervengano modificazioni a questa legge, che possiate ottenere alcun aumento delle vostre retribuzioni in relazione a quello dato ai segretari comunali e provinciali ». Ora io avevo proposto la soppressione delle ultime parole dell'articolo.

Se sopprimiamo l'intero articolo, s'intende che rimane in vigore l'articolo 228 della legge comunale e provinciale che al primo comma dice: « Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle province e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i varî gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile ». Quindi si viene a stabilire in modo chiaro che, nella fissazione del trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, si devono tener presenti soprattutto le condizioni finanziarie degli enti stessi. Questa limitazione che oggi si vuole introdurre nei confronti dei comuni che intendono migliorare le condizioni dei propri dipendenti, e cioè di tener presente soltanto il trattamento economico precedente, è assolutamente fuori posto. I comuni devono godere di una certa libertà in questa materia, anche in considerazione della loro autonomia, della quale si è tanto parlato, ma che spesso si disconosce.

Io vorrei vivamente pregare l'onorevole rappresentante del Governo di non voler insistere sull'emendamento proposto, non solo per le considerazioni che ho fatte, ma pure per le ripercussioni che esso potrebbe avere dal punto di vista psicologico, anche se da parte del Governo preoccupazioni possono sorgere di fronte all'ipotesi che sia avanzata una richiesta di aumento da parte di tutti i dipendenti degli enti locali. Questo, però, non si può verificare in base appunto al primo comma dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale.

BIMA. Propongo un rinvio della discussione di questo articolo 22.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se si tratta di rinvio, allora la questione viene posta sotto un altro aspetto. Ma, è tale l'importanza della norma che io potrei statisticamente provarvi che se noi applicassimo l'articolo 228 in rapporto alle nuove tabelle allegate al disegno di legge, l'erario verrebbe ad avere un onere finanziario di 15 miliardi. Ora, noi avevamo per iscopo il raggiungere soltanto un miglioramento economico nei riguardi della carriera dei segretari comunali e provinciali che veramente erano sempre stati trascurati.

Posso anche comprendere che molti dipendenti comunali siano male pagati, ma questo non impedisce che a tali situazioni si provveda in seno alle stesse amministrazioni, al di fuori di questo articolo. Infatti, è in facoltà dei comuni e delle province di aumentare gli stipendi.

Questo è un punto molto delicato; bisogna, infatti, tener conto delle esigenze finanziarie che porterebbero alla cifra di 15 miliardi.

Quindi, insisto per la soppressione del secondo comma dell'articolo 228, data la necessità di sganciare questo concetto di automatismo.

BIMA. Se dovessimo votare ora questo articolo, credo che molti di noi si troverebbero in imbarazzo, malgrado alcune assennate considerazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Vorrei far presente che se le accettassimo nel testo proposto dal Governo, dovremmo ammettere la situazione che tra il segretario-capo e il capo-divisione vi debba essere una differenza di quattro gradi. Mentre con l'ordinamento attuale si stabiliva l'agganciamento dei gradi dei dipendenti con quelli dei segretari comunali, ora, bloccando di fatto la situazione dei dipendenti, si verrebbe a determinare uno squilibrio tra quella che è la posizione giuridica dei dipendenti e quella dei segretari comunali.

È un problema così grave per il quale, le prime ad essere messe in difficoltà, sarebbero le stesse amministrazioni comunali.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si potrebbe provvedere caso per caso, qualora si presentino queste discrepanze.

BIMA. Comunque, chiederei di rinviare ad una prossima seduta la discussione di questo articolo, onde ascoltare il parere del Ministro.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, pur non essendo favorevole al rinvio, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione di tale articolo.

(*È approvata*).

Pertanto la discussione dell'articolo 22 e quella dell'articolo 23 è rinviata ad altra seduta.

La tabella *A* è stata votata in precedente seduta; la discussione sulla tabella *B* deve essere rinviata per quanto precedentemente deliberato in sede di articoli.

Do lettura di una nuova tabella *C* proposta dal relatore:

TABELLA *C*.

CORRISPONDENZA TRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

Gradi dei segretari comunali e provinciali	Grado corrispondente dell'ordinamento statale
Direttore segretario generale comunale e provinciale	quarto (*a*)
Segretario comunale generale di 1ª classe – Segretario provinciale generale di 1ª classe	quinto
Segretario comunale generale di 2ª classe – Segretario provinciale generale di 2ª classe	sesto
Segretario comunale capo di 1ª classe	settimo
Segretario comunale capo di 2ª classe	ottavo
Segretario comunale capo di 3ª classe	nono
Segretario comunale di 1ª classe	decimo
Segretario comunale di 2ª classe	undecimo

(*a*) Con le limitazioni di cui alle tabelle A e B e alla disposizione dell'articolo 13 primo comma.

Se non vi sono osservazioni, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali » già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di riferire.

QUINTIERI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato in sede legislativa dalla I Commissione del Senato, nella seduta del 22 gennaio 1953, modifica profondamente la legge 11 aprile 1938, n. 612, con la quale veniva istituito l'Ente nazionale per la protezione degli animali ed il successivo regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, che stabiliva l'ordinamento di detto ente.

Gli scopi che il disegno di legge si prefigge sono quattro: anzitutto, con criteri de-

mocratici coerenti al mutato clima politico, ad un sistema accentratore, quale è quello stabilito dalle due norme legislative citate, per cui a tutte le cariche si era nominati dal Governo, si sostituisce il sistema elettivo, che consente la rappresentanza della categoria dei soci nella gestione dell'Istituto.

In secondo luogo, tenuto conto dei voti espressi dalle varie rappresentanze periferiche, si vuole realizzare uno snellimento nell'ordinamento dell'ente, in modo da consentire una migliore e più concreta attività degli organi centrali e periferici, tale da garantire un adeguato raggiungimento dei fini istituzionali.

Il terzo scopo è quello di modificare gli attuali sistemi di tassazione, da cui l'ente trae i mezzi di sussistenza. Attualmente le entrate dell'ente sono costituite:

a) dalle contribuzioni dei soci;

b) da un contributo del dieci per cento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso alle corse dei cavalli e dei levrieri;

c) da un diritto fisso di lire 10 su ogni licenza di uccellazione, di lire 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci e di lire 1 su ogni licenza di porto di fucile, per uso di caccia.

L'articolo 7 del disegno di legge, lasciando invariate le due prime contribuzioni, modifica quelle di cui al n. 3, nel senso che il diritto per licenza di uccellazione viene portato a lire 200; quello per licenza di pesca in acque dolci a lire 20; e quello sulla licenza di porto d'armi, per uso di caccia, a lire 20.

Infine, vengono eliminate dalle funzioni dell'ente quelle riguardanti il concorso nella difesa del patrimonio zootecnico, e lo svolgimento della propaganda di pratica zootecnica, in quanto tali compiti sono di specifica competenza di organi dell'Amministrazione statale, quali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Poiché il disegno di legge risponde meglio al funzionamento democratico dell'ente e provvede all'adeguamento delle entrate, in modo da renderle più rispondenti al mutato valore della moneta, e d'altra parte fissa, con maggiore precisione, i compiti dell'ente, eliminando pregiudizievoli interferenze con gli organi statali, ne propongo l'approvazione, nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Propongo, data l'ora tarda, di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio libero di Trieste. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato. (2322-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine, la discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste » già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MOLINAROLI, *Relatore*. Nella sostanza, questo provvedimento, che torna modificato dal Senato, tende ad assicurare una sistemazione a personale vario delle amministrazioni statali del Territorio Libero di Trieste con l'intendimento di dare una certa tranquillità a quei funzionari che erano stati assunti sotto varie forme o dalle amministrazioni del nostro Stato o dalle amministrazioni alleate a Trieste. In certo modo, il provvedimento si uniformava anche ai criteri adottati per il personale avventizio assunto nella Repubblica. Questo era il provvedimento, e tale resta ancora nella sua sostanza. Quello che ora ci interessa è ciò che è stato variato dal Senato in relazione al testo da noi approvato. Le variazioni riguardano due particolari non indifferenti. Una di esse riguarda l'albo speciale istituito presso l'intendenza di finanza di Trieste con una ordinanza del Governo militare alleato, albo che fissava la situazione giuridica ed economica degli insegnanti di quella città. La prima Commissione del Senato ha eliminato questo ruolo speciale ed ha inteso estendere al personale di Trieste l'ordinamento generale dei ruoli speciali transitori dello Stato italiano. Un'altra variante apportata dal Senato riguarda l'articolo 4. Con questo articolo si era voluto escludere dai benefici previsti coloro che avessero agito in determinato modo per impedire l'annessione del Territorio Libero di Trieste all'Italia; qui il Senato ha modificato la terminologia.

Questi sono i due punti: uno a carattere più strettamente politico, l'altro a carattere politico e amministrativo insieme. Per quanto riguarda l'eliminazione del ruolo speciale di Trieste conservato presso l'intendenza di finanza di Trieste, devo dire che non mi sono chiare le ragioni. Si tratta di una situazione di fatto e di diritto, costituita in un regime derivante da una particolare situazione giu-

ridica internazionale; non vedo perché si possa andare a modificare con significazione di avversione ad un beneficio che ormai è acquisito da chi in quell'albo era iscritto.

Inoltre, ora che è subentrata l'amministrazione civile italiana a quella alleata, sembrerebbe che noi si distruggà più di quello che non facevano gli altri amministratori.

Circa l'articolo 4, che si riferisce alla esclusione dei beneficî previsti dalla legge per i triestini, o comunque per quei cittadini che agirono contro l'annessione del Territorio Libero di Trieste, è questione di formulazione giuridica che può essere oggetto di discussione. Il Senato è tornato ad una espressione che la Camera aveva creduto di modificare.

Concludendo, per quanto ci sia una parvenza di incongruenza nel fatto che in una disposizione legislativa italiana si faccia riferimento ad una disposizione del Governo militare alleato, mi pare che si tratti di uno stato di fatto che non sia opportuno rinnegare. Pertanto, non sono favorevole alla soppressione voluta dal Senato di quell'albo speciale.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di rinviare anche la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI